



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **diciotto** e minuti **trentacinque** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. Renato FILIPPA	Presidente	Sì
2. Adriano PIZZO	Consigliere	Sì
3. Marina FAVA	Consigliere	No
4. Guido CALLERI	Consigliere	Sì
5. Paola VIVALDA	Consigliere	Sì
6. Paolo MANTELLERO POLET	Consigliere	Sì
7. Agostino MIRANTI	Consigliere	Sì
8. Emanuele STRAMIGNONI	Consigliere	No
9. Federica NAVONE	Consigliere	Sì
10. Alberto DEL NOCE	Consigliere	Sì
11. Cesare CANONICO	Consigliere	No
12. Roberto MANOLINO	Consigliere	Sì
13. Monica CHECCHIN	Consigliere	Sì
14. Valentina PERELLO	Assessore esterno	Sì
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	3

Partecipa alla seduta, il Segretario, **D.ssa Daniela SACCO**.

Assume la Presidenza il Signor **Renato FILIPPA** nella sua qualità di **PRESIDENTE** il quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Richiamato l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie;

Richiamato l'art. 42 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, comma 2, lettera f), che stabilisce che rientra tra le competenze del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28.12.2001, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.9.1998, n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento mentre, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Richiamato l'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce, con decorrenza 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'IRPEF;

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 2001, con la quale veniva fissata nello 0,2% l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente confermata per gli anni seguenti;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 24 del 20.6.2011, con la quale si è stabilita l'aliquota dello 0,4% per l'anno 2011, successivamente confermata per gli anni seguenti;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 6 del 15.3.2011, con la quale veniva approvato il regolamento comunale disciplinante l'addizionale comunale I.R.P.E.F., successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 32 del 20.7.2015;

Richiamato l'art. 1 del decreto legislativo 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006 n. 296, che, al comma 3, prevede:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2."

Richiamato altresì l'art. 1, del decreto legge 13.8.2011 n. 138, convertito dalla Legge 14/09/2011 n. 148, che, all'art. 1, comma 11, prevede:

11."La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 223, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 128 settembre 1998, n.360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. (omissis)"

Dato atto che le aliquote approvate per l'anno 2015, con deliberazione consiliare n. 36 del 20.7.2015 sono state confermate per gli anni 2016 (deliberazione consiliare n. 15/2016), 2017 (deliberazione consiliare n. 9/2017), 2018 (deliberazione consiliare n. 49/2017), 2019 (deliberazione consiliare n. 60/2018);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2020 con cui sono state rideterminate le aliquote per l'anno 2020, successivamente confermate per l'anno 2021 con deliberazione consiliare n. 4/2021;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 44 del 29.12.2021, con la quale venivano confermate le aliquote I.R.P.E.F., con soglia di esenzione per i redditi imponibili di importo fino a € 10.500,00, per l'anno 2022 nel seguente modo:

Scaglioni	Aliquota
Applicazione a scaglioni di reddito fino a € 15.000,00	0,45
Applicazione a scaglioni di reddito da € 15.000,01 e fino a € 28.000,00	0,63
Applicazione a scaglioni di reddito da € 28.000,01 e fino a € 55.000,00	0,75
Applicazione a scaglioni di reddito da € 55.000,01 e fino a € 75.000,00	0,79
Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 75.000,00	0,80

Richiamata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 310 del 31 dicembre 2021, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che,

all'art. 1, commi 2, 3 e 4, ha modificato il sistema di tassazione dei redditi delle persone fisiche, rimodulando gli scaglioni di reddito da 5 a 4 nel seguente modo:

- fino a € 15.000,00
- oltre 15.000,00 € fino a 28.000,00 €
- oltre 28.000,00 € fino a 50.000,00 €
- oltre 50.000,00 €

Richiamato, inoltre, il comma 7 dello stesso art. 1, che testualmente recita:

Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Visto il comunicato del MEF del 17 febbraio 2022, relativo all'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni, che recita:

“I Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1. Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.”;

Richiamato l'art. 3, comma 5 *sexiesdecies* del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Richiamato l'art. 4 ad oggetto *“Determinazione dell'aliquota”* del Regolamento comunale dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla rideterminazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarle alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022, garantendo l'invarianza del gettito al fine di non alterare gli equilibri di bilancio;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

IL SINDACO PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1) di dare atto che quanto esposto in narrativa si intende qui integralmente riportato per costituirne parte integrante formale e sostanziale;

2) di rideterminare, in relazione all'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, commi 2, 3, 4 e 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le aliquote progressive per scaglioni di reddito, come segue:

Scaglioni	Aliquota
Applicazione a scaglioni di reddito fino a € 15.000,00	0,45
Applicazione a scaglioni di reddito da € 15.000,01 e fino a € 28.000,00	0,63
Applicazione a scaglioni di reddito da € 28.000,01 e fino a € 50.000,00	0,75
Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 50.000,00	0,80

3) di stabilire una soglia di esenzione per redditi imponibili fino a € 10.500,00, dando atto che, in caso di redditi superiori a tale soglia, l'addizionale è applicata al reddito complessivo;

4) di dare atto che le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come rideterminate ai precedenti punti 2) e 3) hanno effetto dal 1° gennaio 2022, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate;

5) di dare atto che la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avverrà ai sensi dell'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla L. 28.06.2019 n. 58, che prevede che, a decorrere dall'anno 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al MEF, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

6) di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000, al fine di poter ottemperare alle scadenze di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità sottoscritti con firma digitale;

Dato atto che entra nella sala il Consigliere Guido Calleri;

Sentita la relazione del Sindaco in ordine ai contenuti ed alle motivazioni della proposta in esame;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione consiliare n. 19 dell'11.5.2016, si rinvia, per il tenore del dibattito, alla registrazione della seduta effettuata con l'ausilio di supporto informatico su cui è memorizzata la relativa discussione.

Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di deliberazione:

Presenti: n. 11
Aventi diritto al voto: n. 10
Votanti: n. 7
Favorevoli: n. 7
Astenuiti: n. 3 (Monica Checchin, Alberto Del Noce, Roberto Manolino)

Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di immediata eseguibilità:

Presenti: n. 11
Aventi diritto al voto: n. 10
Votanti: n. 7
Favorevoli: n. 7
Astenuiti: n. 3 (Monica Checchin, Alberto Del Noce, Roberto Manolino)

DELIBERA

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta;

- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000, al fine di poter ottemperare alle scadenze di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Renato FILIPPA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
D.ssa Daniela SACCO
